

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **269/1991** (ECLI:IT:COST:1991:269)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **08/05/1991**; Decisione del **23/05/1991**

Deposito del **12/06/1991**; Pubblicazione in G. U. **19/06/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17384**

Atti decisi:

N. 269

ORDINANZA 23 MAGGIO-12 GIUGNO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1991 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Casa di Cura "Villa Lieta" e S.p.a. Centro Diagnostico Polispecialistico Gallieno, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, del 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Verona, nel giudizio civile tra la S.p.a. Casa di cura "Villa Lieta" e la S.p.a. Centro Diagnostico Polispecialistico Gallieno, avente ad oggetto la liquidazione della indennità di avviamento, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1991 (R.O. n. 155 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che le disposizioni dell'art. 34 della stessa legge, relative alla indennità di avviamento, non si applichino ai rapporti di locazione relativi ad immobili interni e complementari a case di cure;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la irrazionale discriminazione che si determinerebbe rispetto ai rapporti locativi concernenti immobili complementari a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici, per i quali è esclusa la indennità di avviamento godendo essi di un avviamento "parassitario", e l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, in quanto si porrebbe un irragionevole limite alla proprietà privata perché il suo godimento da parte del locatore subirebbe un ingiustificato sacrificio;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità della questione per irrilevanza, alla luce della prevalente giurisprudenza ricordata nella ordinanza di remissione;

Considerato che il giudice remittente ha indicato i due indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia, uno definito prevalente, che, riconducendo l'attività svolta nel laboratorio di analisi di cui trattasi tra quelle professionali e complementari a quelle svolte nella clinica installata nell'immobile locato esclude che sia dovuta l'indennità di avviamento, e l'altro secondo cui, trattandosi sempre di attività organizzata imprenditorialmente, spetta la detta indennità;

che, però, lo stesso remittente non ha compiuto la scelta tra le due interpretazioni e non ha indicato quella che intende seguire, lasciando alla Corte Costituzionale di effettuarla, mentre essa spetta solamente a lui;

che in tale situazione la questione sollevata è manifestamente inammissibile mancando il giudizio sulla rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui all'art. 34 della medesima legge, relative all'indennità di avviamento, non si applichino ai rapporti di locazione relativi ad immobili interni o complementari a case di cure, in riferimento all'art. 3, primo comma, e all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23

maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.